



Comune di Rimini

Piazza Cavour n. 27

IL SINDACO

Premesso che:

- la squadra di calcio cittadina "Rimini Football Club" è iscritta alla Lega Nazionale Dilettanti -serie D, Girone D stagione 2021-2022;
- in occasione delle partite di calcio che si disputeranno presso lo Stadio "Romeo Neri" è stata prevista dalla Rimini Football Club una capienza ridotta rispetto a quella massima autorizzata (n. 6594 persone) con licenza di agibilità prot.n. 177346 del 17/06/2019, in attuazione del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 recante :*"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"*;

Vista la nota prot.n. Cat.A4/2021-Gab. datata 14 settembre 2021, ricevuta in pari data e protocollata con numero 288199, con la quale la Questura di Rimini chiede:

1. *"di valutare la possibilità di disporre, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n.14/2033 e s.m.i., per tutta la durata della stagione agonistica, l'interdizione all'attività di somministrazione delle bevande **superalcoliche** a tutti gli esercizi pubblici operanti all'interno dello stadio comunale Romeo Neri, nelle vie adiacenti lo stesso impianto sportivo e nelle immediate vicinanze e nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio"*;
2. *" di valutare altresì la possibilità di vietare la vendita di bevande varie in bottiglie di vetro e/o lattine, almeno nelle due ore precedenti l'inizio degli incontri, alle strutture commerciali operanti nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio"*;

Dato atto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto " di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio "Romeo Neri", possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Rilevata, pertanto, l'opportunità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio Romeo Neri, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;

Ritenuto necessario disporre, per le ragioni e i motivi esposti, in occasione delle partite di calcio disputate a Rimini previste dal calendario del campionato di calcio della Lega Nazionale Dilettanti - serie D, Girone D per la stagione 2021-2022, in occasione dei tornei e manifestazioni calcistiche ufficiali e non secondo il programma societario, nonché in occasione dei recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri:

a) il divieto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno dello stadio Romeo Neri, nelle vie adiacenti lo stesso impianto sportivo e nelle immediate vicinanze e nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio, di somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° ed il

**Comune di Rimini****Piazza Cavour n. 27**

divieto di vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;

b) il divieto per le attività commerciali in sede fissa poste nell'area adiacente lo Stadio Romeo Neri entro un raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro almeno nelle due ore precedenti l'inizio degli incontri;

Visti:

- la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche" ;
- l'art. 54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125;
- la Legge Regionale n.14/2003;
- il D.L. 25.03.2020 n.19 ed in particolare l'art.4 riportante sanzioni e controlli richiamato sia dal D.L. 16.05.2020 n.33 che dall'Ordinanza Regionale Emilia Romagna n. 193 del 14/10/2020;
- Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 recante : "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

Dato atto che dell'adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. E' fatto divieto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti all'interno dello stadio Romeo Neri, nelle vie adiacenti lo stesso impianto sportivo e nelle immediate vicinanze e nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio, di somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° oltreché vendere, per asporto, bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio delle partite previste dal calendario del campionato di calcio della Lega Nazionale Dilettanti - serie D, Girone D stagione 2021-2022, in occasione dei tornei e manifestazioni calcistiche ufficiali e non secondo il programma societario, nonché in occasione dei recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri:
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai titolari di distributori automatici di bevande, operanti nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo Stadio di vendere bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio Romeo Neri le partite previste dal calendario del campionato di calcio della Lega Nazionale Dilettanti - serie D, Girone D stagione 2021-2022, in occasione dei tornei e manifestazioni calcistiche ufficiali e non secondo il programma societario, nonché in occasione dei recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri:
3. I divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente ;

**Comune di Rimini****Piazza Cavour n. 27**

4. salvo che il fatto non costituisca reato e fatto salvo quanto già previsto per la violazione dalle vigenti norme concernenti la vendita o somministrazione di bevande alcoliche, la trasgressione alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1000,00, così come previsto dall' art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020 e s.m.i..
5. la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa attraverso gli organi di informazione;
- che la presente ordinanza sia comunicata alle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- che la presente ordinanza sia comunicata:
alla Questura di Rimini;
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ;
al Comando Polizia Municipale;

Il Sindaco
documento firmato digitalmente